



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "GALILEO GALILEI"
00053 CIVITAVECCHIA - Via dell'Immacolata n. 4 - Tel 06 1211 24345 – Fax (0766) 29277
00058 SANTA MARINELLA – Via Galileo Galilei – 06121127180
e-mail: RMPS130006@istruzione.it; RMPS130006@pec.istruzione.it
RMPS130006ds@postecert.it
Distretto Scolastico N. 29

Prot. 1485/C90
del 25.03.16

CIG: ZD715B638F

CONTRATTO
PRESTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

PROGETTO "PROGETTO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI"
A.S. 2015/16

PERIODO marzo 2016 – Termine anno scolastico

TRA

L'Istituto Scolastico LICEO SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI" - Via Dell'Immacolata n. 4 CIVITAVECCHIA, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria ZENO, nata a Civitavecchia il 07/06/1957 e domiciliato per la sua carica ove sopra – Codice Fiscale n. 83002690580 di seguito chiamato Committente;

E

La Cooperativa Sociale di Servizi O.N.L.U.S. NUOVA ERA – Soc. Coop. Ar.l. _ P.I. 04622521005, con sede legale a Civitavecchia (RM) in via Achille Montanucci, 25/B, nella persona legale rappresentante della sig.ra Lina PIZZINAT, nata a Godega di Sant'Urbano (TV) il 27/01/1946 C.F. PZZLNI46A67E071L – Presidente della Cooperativa Nuova Era di seguito chiamata Cooperativa;

PREMESSO CHE

- Il GLH d'Istituto ha rilevato la necessità per alunni P.C., D.M., C.R., F.A., R.S., P.A., C.D., D.I., R.M. di poter fruire dell'assistenza specialistica prevista per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
- Il coordinatore di classe e gli insegnanti di sostegno hanno predisposto un progetto di integrazione con percorso personalizzato alle necessità degli alunni;
- La Città Metropolitana di Roma con nota ns Prot. 1288/C9 del 14/03/2016 ha comunicato il finanziamento per gli interventi di assistenza specialistica di cui al progetto;
- Tale attività precede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'Istituzione Scolastica;
- L'attività negoziale è regolata dal D.L. de 01 febbraio 2001 n. 44;

- Tra i Committente e la Cooperativa sono avvenuti i necessari incontri finalizzati a definire le modalità e le forme della possibile collaborazione per lo svolgimento dell'attività formativa e, tra le parti, sono state raggiunte sostanziali intese in ordine a tali modalità e alle forme da rendersi nello svolgimento delle stesse;
- Gli allievi sono regolarmente assicurati per la responsabilità civile;
- La società assicura la presenza di professionisti in possesso dei titoli culturali e delle competenze professionali coerenti con lo svolgimento del servizio di cui in premessa;
- La Cooperativa provvederà alla copertura assicurativa per RC ed infortuni delle persone incaricate al servizio;
- Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza;
- All'atto della stipula del presente contratto la Società dovrà aver depositato la comunicazione relativa al nominativo dell'operatore assistente incaricato;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Cooperativa Sociale di Servizi O.N.L.U.S. NUOVA ERA – Soc. Coop. Ar.l. si impegna a realizzare per l'a.s. 2015/16 interventi di assistenza specialistica nell'ambito del progetto di interazione con percorso personalizzato per gli alunni P.C., D.M., C.R., F.A., R.S., P.A., C.D., D.I., R.M. che si articoleranno come seguito:

Intervento	Dal	Al	Ore	Costo lordo/h/h	Costo totale
ASSISTENZA SPECIALISTICA	01/03/2016	31/08/2016	897	19,20	17222,40

*L'unità oraria da considerare è di 60 minuti.

Il costo totale indicato è onnicomprensivo di tutte le eventuali imposizioni fiscali e contributive previste dalla legge.

Gli obiettivi e il dettaglio delle attività da svolgere è riportato negli allegati di programmazione che sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'esperto individuato dalla Cooperativa pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà svolgere la sua attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati e coordinati con i referenti: prof.ssa PAFFI Claudia e prof.ssa BRINDISI Emilia, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come sono previste dal contratto.

L'esperto individuato della Cooperativa è tenuto alla compilazione del registro delle lezioni impartite, con l'indicazione delle ore prestate, degli argomenti trattati. Al termine del corso presenterà una relazione sull'attività svolta.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il presente incarico per l'anno scolastico 2015/16 decorre dal 01/03/2016, con scadenza fissata al 31/08/2016.

La Cooperativa dovrà comunicare tempestivamente al Committente l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del del presente contratto, al fine di permettere all'Istituto di intervenire in tempo utile con soluzioni alternative.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per i termini formativi convenuti e resi verrà corrisposto il compenso previsto all'art. 2 del presente contratto. La Cooperativa emetterà nei confronti del Committente le fatture relative al servizio prestato all'inizio attività fino al termine dell'attività.

Il compenso verrà corrisposto. Acquisita la fattura, previa verifica da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato della regolarità dello svolgimento del servizio, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura stessa, della dichiarazione dell'attività svolta e dei fondi specifici assegnati, compatibilmente alla disponibilità di cassa ai sensi del D.M. 93/99, presso la banca che sarà indicata.

Non è consentita la cessione del credito a terzi.

Non si assumono responsabilità risarcitorie per ore prestate ma non previste dal contratto.

Alla copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile provvederà direttamente la Cooperativa.

ART. 6 - TUTELA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno utilizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dallo stesso decreto, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Gli stessi potranno essere, su richiesta dell'interessato modificati o cancellati a norma dell'art. 7 del D.L. 196/03.

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.

Relativamente ai dati personali e sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento degli interventi formativi di cui al presente incarico, la Cooperativa, nella persona del legale rappresentante e del formatore è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della medesima normativa.

ART. 7 - CONDIZIONI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

La Cooperativa darà subito esecuzione al contratto, informato che lo stesso è subordinato all'accertamento dei finanziamenti da parte dell'Istituto, in quanto stipulato anteriormente all'acquisizione dello stesso per esigenze didattiche.

4

Qualora non si verifichi la suddetta condizione, la Cooperativa avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettuate, senza che possa pretendere alcun indennizzo, ad eccezione di eventuali spese sostenute per il contratto.

In caso di inadempienza l'amministrazione scolastica ha diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata.

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto a indennità di sorta o alla risoluzione del contratto.

Il presente contratto è risolto, previa delibera motivata del Consiglio di Istituto (c. 3, art. 33 D.I. 44 /2001), in caso di grave inadempienza o di irregolare adempimento di quanto convenuto e non darà luogo a risarcimento alcuno.

La Ditta dovrà presentare il D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi) e Documentazione valida ai fini D.U.R.C. (documento di regolarità contributiva) e comunicazione ai sensi art. 3 comma 7 L. 136 13/8/2010 e successive modificazioni.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze del medesimo derivanti, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso le sedi di cui sopra.


Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di cui all'art. 25 del C.P.C.

Civitavecchia 14 MAR. 2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Lina PIZZINAT



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria ZENO

